



ALLEGATO
Registrato a Gallarate
il 14/5/2024
al N. 302 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Ada A. E. MAUCERI

PER DEL. GA. N. 302/2024 SETTORE PROVINCIALE

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede) È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione del Terzo Settore denominata:

INSIEME ON THE ROAD A.P.S.

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tradate (VA) ed è operante senza fini di lucro. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Eventuali regolamenti interni, che meglio disciplinino il suo funzionamento, potranno essere redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

Di Bert. V. II
F.lli
Roberto Martini
Lorenzo E. Bore
Dei H. C. S. C.
P. B. V. C.
P. B. V. C.
Mario Scimone
intergruppo



ART. 5 (Finalità e Attività) L'Associazione esercita - sul territorio italiano ed estero -

in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettere "f", "i" e "k", intendendo operare nel settore del Turismo Sociale inteso come momento d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città e regioni diverse. A tal fine l'attività istituzionali dell'Associazione sarà quella di:

- Promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il turismo all'aria aperta ed il turismo itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- Stimolare nel turista, come negli abitanti locali, la consapevolezza del territorio, del suo patrimonio storico-culturale e paesaggistico di tradizioni e evidenziando le tipicità, i mestieri e i sapori come pure i prodotti tipici ed enogastronomici;
- Organizzare e gestire, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo al fine di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri soci e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle

Diret. F. V. 11/12/17
G. M. Martin
Roberto Martin
D. M. Martin
P. M. Martin
M. Scimone
M. Scimone



istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti

dal D. Lgs. 117/2017 art. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, agenzie viaggi, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, attraverso azioni di promozione, creazione e organizzazione di eventi, partecipazione a fiere, congressi, press tour, etc.;
- Promuovere la cultura del viaggio e dello scambio fra le genti, attraverso mostre, rassegne musicali, enogastronomiche, incontri o degustazioni a tema, visite ad aziende di produzione e commercializzazione di prodotti tipici locali;
- Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili ed a km 0, ed il commercio equo e solidale;
- Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla;
- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo dei soci e dell'Associazione;
- Organizzare servizi di navetta con automezzi e servizi di accompagnamento;
- Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del

Dibatt. V.11.12.13

Roberto Martini

Mario Teco

Roberto Teco

Roberto Teco

Roberto Teco

Mario Scimone

Mario Scimone



D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo, e verranno poi menzionate nei documenti di bilancio. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti dei soci e dei terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici dei soci. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

Art. 6 (Soci) Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, di età superiore a 18 anni, o le Associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio

Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Dilbert V.lli
Gulim
Roberto Martini
Lorenzo
D. H. H. S.
M. L.
R. L.
Mario Scimone
M. L.



Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

I soci si distinguono in:

- ordinari: sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente, con validità

01/01 – 31/12, stabilita dall'Assemblea;

- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

- benemeriti: sono persone nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci) I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in assemblea, se iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa prevista;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, tenendo una condotta conforme ai principi di lealtà, di probità e di rettitudine con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsiasi indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'Associazione o degli altri soci;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i

Dibatt. V.11/17
Gallarate
Roberto Martini
Mario Scimone
Dei Rossi
Pulic
Pulic
Mario Scimone



termini annualmente stabiliti dall'organo competente. La quota sociale e

intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

Art. 8 (Qualità di volontario) L'associato il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito l'Associazione,

ed è regolata dal disposto del titolo III del D. Lgs. 117/2017. L'attività dell'associato

volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli

associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo

forfettario. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati

per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18

del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio) La qualità di socio si perde per morte,

recesso, esclusione o mancato rinnovo della quota associativa annuale. Il socio può

recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il

socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso

dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e

dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà

essere comunicata adeguatamente al socio. Il socio può ricorrere all'autorità

giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della delibera.

Art. 10 (Gli organi sociali) Sono organi dell'Associazione:

- **Assemblea dei soci**

Dibenz. V. 11

Paulo Martins

à l'œuvre. En outre

Wie Simone
interfui



- Consiglio direttivo (organo di amministrazione)

- Presidente

- Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore

- Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 (L'Assemblea) L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione, iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio o da un familiare convivente purché maggiorenne, anche di altro socio, conferendo delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire, con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne

Dibatt. V.11/12

Gabriele

Roberto Martini

Marco Leon

Roberto

Roberto

Roberto

Marco Simone

Roberto



quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale.

sottoscritto

dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea può essere svolta anche in forma mista, prevedendo sia la presenza che il collegamento telematico, da indicare nella convocazione della stessa.

Art. 12 (Compiti dell'assemblea) L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Assemblea ordinaria) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

Dilbert V. L. 11/11/17
Guliberti
Roberto Martini
M. A. E. E. E.
D. E. E. E.
M. A. E. E.
R. E.
Mario Simone
M. A. E. E.



- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Assemblea straordinaria) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento

Dienstag 11.11.19
Geburtstagen:
Bob Martin
Lorenz Eber
Dietrich Eber
H. L.
P. L.
wie immer
wunderbar



dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 (Consiglio direttivo) Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci o familiari conviventi, purché maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo e le figure coadiuvanti le attività amministrative che ritiene opportune come il tesoriere, il segretario, stabilendone le mansioni, purché non in contrasto con il disposto dello statuto;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

Delib. V.11.12/13

Fabrizio

Roberto Martini

Marco Elean

Roberto

Marco

Roberto

Marco Scimone



- disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in qualsiasi deliberazioni aventi ad oggetto responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16 (Il Presidente) Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo fra i consiglieri eletti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che successivamente al suo interno assegnerà la carica al nuovo Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di accertato definitivo impedimento, di dimissioni o per revoca, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'organo competente per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 (Organo di Controllo) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Dib. V. II
F. V. II
Roberto Martini
Mario Scianone
Mario Scianone



- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il membro dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Organo di Revisione legale dei conti) È nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

Dilbert V.lli

Roberto Martini

Carlo Edo

to 19/10/2017

19/10/2017

19/10/2017

Marie Scimone



- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 (I beni) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo

Diret. V. II
D. 12/10/2017

Gabriele
Roberto Martini

Luigi Ferra

10/10/2017

M. C.

R. S.

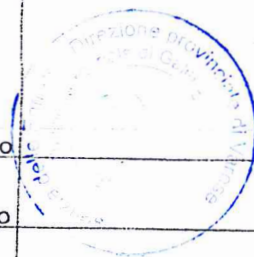
Marco Scimone

scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 (Bilancio) Il bilancio dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Una volta approvato, il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 24 (Convenzioni) Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



Diret. V. II
F.lli
Roberto Martini
Mario Simone
[Signature]



Art. 25 (Personale retribuito) L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 26 (Responsabilità dell'associazione) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 27 (Assicurazione dell'associazione) L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28 (Devoluzione patrimonio) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Roberto Sola

Roberto Sola

Roberto Sola

Gallarate

Roberto Sola

Dibatt. V.11

